



COMUNE DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

**SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016**

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DELL' APPALTO
- Art. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO
- Art. 3 DURATA DELL' APPALTO-RINNOVO
- Art. 4 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 5 CAPACITÀ MASSIMA RECETTIVA PER OGNI CENTRO ESTIVO
- Art. 6 PROGETTO
- Art. 7 VALORE PRESUNTO DELL' APPALTO
- Art. 8 CRITERI DI SCELTA DELL' APPALTATORE
- Art. 9 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL' APPALTO
- Art.10 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ'
- Art 11 CUSTODIA DEI LOCALI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE
- Art.12 SERVIZIO PASTI
- Art.13 TARIFFE
- Art.14 OBBLIGHI DEL COMUNE
- Art.15 PERSONALE
- Art.16 COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Art.17 FORMAZIONE
- Art.18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
- Art.19 PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA
- Art.20 RESPONSABILITÀ' E POLIZZA ASSICURATIVA
- Art.21 VERIFICHE E CONTROLLI
- Art.22 DIVIETO DI SUBAPPALTO
- Art.23 QUINTO D'OBBLIGO
- Art.24 PENALITÀ'
- Art.25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art.26 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art.27 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- Art.28 CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI
- Art.29 OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA
- Art.30 ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art.31 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
- Art.32 SPESE, IMPOSTE E TASSE
- Art.33 FORO COMPETENTE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'attività educativa e di animazione nei Centri Estivi Comunali nell'anno 2016 per gli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primarie della Città di Biella.

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

I Centri Estivi sono servizi rivolti bambini e alle bambine frequentanti le scuole d'infanzia e le scuole primarie, durante il periodo di chiusura delle scuole.

La finalità principale dei servizi è offrire agli utenti occasioni di svago e divertimento in una dimensione comunque educativa, che abbia come obiettivi la crescita individuale e l'integrazione sociale:

In particolare i centri estivi sono finalizzati:

- al sostegno delle famiglie impegnate durante l'estate nelle attività lavorative;
- a offrire un contesto educativo ai bambini adeguato alla loro età, privilegiando l'aspetto ludico e tutte le occasioni di gioco e di apprendimento svolte all'aperto
- a favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà come opportunità di crescita individuale e di integrazione sociale.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO-RINNOVO

Il servizio "Centri Estivi Comunali" dovrà essere svolto nell'anno 2016 nel seguente periodo:

Centri estivi dell'Infanzia - dal 01 luglio 2016 al 29 luglio 2016
Centri estivi Primarie - dal 13 giugno 2016 al 29 luglio 2016

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Tuttavia perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune, e accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Bilancio, l'affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conformemente al progetto di base presentato, per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del **D.Lgs. n. 163/2006**, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte della stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente capitolato, fatta eccezione del corrispettivo che potrà essere aggiornato sulla base dell'effettivo numero dei bambini, delle sedi, del periodo di svolgimento e degli eventuali adeguamenti economici relativi all'inflazione, da calcolare in percentuale pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi ISTAT (indice FOI) riferita al mese di Marzo dell'anno di rinnovo.

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti sedi scolastiche:

Centri Estivi Scuola dell'Infanzia:

SCUOLA INFANZIA "CERRUTI" – VIA ADDIS ABEBA N. 16

SCUOLA INFANZIA "PAVIGNANO" – STR. BERTAMELINA N.36

Centri Estivi Scuola Primaria:

SCUOLA PRIMARIA "VILLAGGIO LAMARMORA" – VIA GRAGLIA

SCUOLA PRIMARIA PAVIGNANO "M.SELLA" – VIA BARAZZA N. 35

ART. 5 – CAPACITA' MASSIMA RICETTIVA PER OGNI CENTRO ESTIVO

La capacita ricettiva massima per ogni centro estivo è la seguente:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - scuola Infanzia "Cerruti" | – numero 40 (quaranta) bambini |
| - scuola Infanzia "Pavignano" | – numero 40 (quaranta) bambini |
| - scuola Primaria "Villaggio Lamarmora" | – numero 50 (cinquanta) bambini |
| - scuola Primaria Pavignano "M.Sella" | – numero 50 (cinquanta) bambini |

Per l'ammissione al servizio ci si avvarrà dell'apposita graduatoria comunale stilata dall'Ufficio Istruzione in base ai criteri fissati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale procederà all'ammissione fino al numero massimo di bambini oggetto dell'appalto.

ART. 6 – PROGETTO

La ditta concorrente dovrà presentare un progetto che verrà valutato in sede di affidamento del servizio e che prevede la presentazione di due percorsi educativi, uno per i centri estivi infanzia e uno per i centri estivi primaria, che dovranno avere come tema: "**SPORT, SALUTE E BENESSERE**"

ART. 7 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo annuo a base di gara è **pari ad € 90.000,00** (novantamila) iva 5% esclusa (€ 94.500,00 iva 5% inclusa).

Il valore complessivo dell'appalto, tenuto conto dell'ipotesi di rinnovo prevista al precedente art.3 è pari a **€ 180.000,00** (centottantamila) IVA 5% esclusa (€ 189.000,00 iva 5% inclusa).

Per la formulazione dell'offerta si dovrà far riferimento al numero complessivo di iscritti indicato all' art 5.

Fermo restando quanto sopra specificato si precisa che nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore e comporti una riduzione del n.ro degli educatori/aminatori rispetto a quello previsto, si procederà alla riduzione proporzionale del corrispettivo.

ART. 8 - CRITERI DI SCELTA DELL'APPALTATORE

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006.

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara.

ART. 9 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO .

La gestione del servizio centri estivi , dovrà fare riferimento alle finalità e ai contenuti espressi nel presente capitolato speciale e dovrà svolgersi in base al progetto presentato in sede di gara .

Il progetto dovrà contenere la programmazione della giornata e della settimana, con particolare riferimento alla individuazione di attività adatte e diversificate per la fascia di età 3 – 5 anni e per la fascia di età 6-11anni.

Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito dall presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti servizi:

1. servizi educativi e di animazione, da svolgersi nei Centri Estivi in base al progetto presentato.

Il servizio dovrà avere inizio alle ore 7,45 e terminerà alle ore 17,30 di ogni giorno feriali; un operatore dovrà sorvegliare i bambini sull'autobus durante il servizio di trasporto che avrà inizio alle ore 7,45. Il rientro pomeridiano è previsto a partire dalle ore 16,45 da ciascun centro con ultima fermata alle ore 17,30.

Si precisa che il servizio autobus è svolto esclusivamente per i seguenti plessi scolastici: Primaria Pavignano "M.Sella" - Via Barazza n. 35 e Infanzia Pavignano - Str. Bertamelina n. 36;

2. Gite per Centri Estivi scuola dell'Infanzia e Primarie;
3. Attività di verifica sull'operato degli animatori e sull'andamento delle attività;
4. Acquisto materiale di consumo da utilizzare per attività ludico/educative ;
5. Acquisto materiale di primo soccorso;
6. Acquisto materiale di consumo per l'igiene : carta igienica, sapone liquido, rotoli di carta asciugamani, guanti in lattice.

ART. 10 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'

La ditta aggiudicataria organizzerà la gestione delle attività sulla base del programma educativo presentato in sede di gara

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere nell'ambito delle proprie attività una serie di gite ludico-ricreative:

- Centri estivi Infanzia – almeno 1 gite
- Centri estivi Primaria – almeno 1 gite

La Ditta aggiudicataria provvederà a farsi carico della spesa relativa al trasporto/gite ((costo autobus, pedaggi autostradali, costo parcheggio autobus, costo ingresso bambini ecc. ecc.)

E' previsto l'utilizzo dell'impianto Sportivo Comunale "Piscina Rivetti" per i ragazzi della scuola primaria.

La Deliberazione di G.M. n.323 del 29.5.2009 prevede ingresso gratuito per 1 animatore ogni 10 bambini, per i diversamente abili un ingresso gratuito per ogni animatore. In sede di gara la Ditta dovrà considerare e prevedere l'onere di spesa relativo all'ingresso alla piscina Comunale "M.Rivetti", degli eventuali operatori in eccedenza.

Il trasporto dei bambini delle scuole primarie dal centro Estivo alla piscina "M. Rivetti" sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Prima dell'inizio delle attività dovrà essere svolta una riunione con le famiglie, nella quale sarà presentato il personale e verrà illustrato e distribuito il programma generale dei centri estivi, predisposto dalla ditta appaltatrice.

ART. 11 – CUSTODIA DEI LOCALI,DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE

L'aggiudicatario:

- sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature.
- dovrà riconsegnare i locali, gli arredi e le attrezzature nello stato in cui sono stati ricevuti, pena il risarcimento del danno.

Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti.

I locali dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – SERVIZIO PASTI

Il servizio di ristorazione è a carico del Comune di Biella ed è gestito tramite la ditta Compass Group Italia S.p A., in conformità al capitolato in vigore presso le refezioni scolastiche dell'Ente.

Più specificatamente, la Ditta Compass si farà carico della gestione delle attività di preparazione dei pasti quotidiani, compreso il pranzo al sacco in occasione delle gite.

La fornitura del pasto è effettuata dalla ditta Compass e l'utilizzo della cucina è riservato solo alla stessa.

La ditta aggiudicataria della gara in oggetto, dovrà farsi carico delle seguenti attività:

- a) rilevazione giornaliera delle presenze, delle diete speciali e delle diete per motivi etico-religiosi da comunicare alla cucina entro le ore 9,30;
- b) assistenza al pasto;

ART. 13 – TARIFFE

Spettano al Comune la determinazione delle tariffe a carico degli utenti e delle modalità del relativo conteggio che saranno introitate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione i locali per lo svolgimento del Servizio Centri Estivi Comunali;
- farsi carico delle spese di ristorazione;
- organizzare scuolabus esclusivamente per i seguenti plessi scolastici: Primaria Pavignano "M.Sella" - Via Barazza n. 35 e Infanzia Pavignano - Str. Bertamelina n. 36;
- consentire l'utilizzo dell'impianto Sportivo Comunale piscina "M.Rivetti" per i ragazzi della scuola primaria.
- organizzare il trasporto dei bambini delle scuole primarie dal Centro Estivo alla piscina "M. Rivetti".

ART. 15 - PERSONALE

La Ditta aggiudicataria si impegna a:

1. garantire l'attività educativa e di animazione dei bambini partecipanti ai centri estivi.
2. rispettare la normativa regionale in materia.

Il numero di animatori impiegati ed operanti per ogni centro estivo dovrà essere in rapporto ai bambini frequentanti.

Il rapporto minimo richiesto è di 1 animatore ogni 10 bambini.

Per bambini diversamente abili il rapporto sarà in relazione alla gravità dell'handicap accertato (di norma il rapporto è di 1/1).

I gruppi di animazione messi a disposizione dalla Ditta dovranno pertanto essere composti da :

a) per la scuola d'infanzia :

- 1 coordinatore responsabile per ogni plesso a cui farà riferimento il personale;
- 1 educatore /animatore ogni 10 bambini (almeno 8 educatore/animatori per il mese di luglio)
- 1 educatore/animatore di sostegno (previsti 2 educatori /animatori per il mese di luglio)

b) per la scuola primaria :

- 1 coordinatore responsabile per ogni plesso a cui farà riferimento il personale;
- 1 educatore/animatore ogni 10 bambini (almeno 10 educatori/animatori per il mese di giugno e almeno 10 per il mese di luglio)
- educatore/animatore di sostegno (previsti 2 educatori/animatori per il mese di giugno e 2 mese di luglio)

La ditta aggiudicataria si obbliga ad impiegare, nell'espletamento del servizio, operatori in possesso dei seguenti requisiti:

a) Educatore /Animatore

- maggiore età;
- diploma di scuola secondaria di 2° grado preferibilmente nelle materie socio pedagogiche.
-

b) Coordinatore

- maggiore età;
- diploma di scuola secondaria di 2° grado
- esperienza almeno triennale relativa all'animazione/educazione di gruppi di minori.

Tutto il personale in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato.

Il soggetto aggiudicatario doterà a proprie spese e sotto la propria responsabilità il personale impiegato di un tesserino di riconoscimento con il proprio nome ed il logo del soggetto aggiudicatario.

La Ditta si impegna:

- a fornire al Comune di Biella i nominativi del personale, indicando il titolo di studio, la qualifica e l'inesistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (art. 25 bis del D.Lgs. 39 del 04/03/2014). Durante l'attività dei centri Estivi in caso di inefficienza o grave inadempienza del personale, l'Amministrazione Comunale può chiedere l'immediata sostituzione e la Ditta dovrà tempestivamente provvedere;
- alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
- ad utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni;
- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori;
- ad assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori, temporaneamente assenti, comunicando immediatamente all'Ente il nominativo del sostituto;
- a stipulare idonea copertura assicurativa per gli operatori addetti al servizio riguardo la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati nell'espletamento dell'attività;
- a garantire che gli operatori siano in possesso del requisito di sana e robusta costituzione;

- a riconoscere che il Comune appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Ditta stessa ed il proprio personale dipendente;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio previsto dal presente capitolato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Infine l'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento retributivo, contributivo, assicurativo verso i lavoratori da parte dell'impresa, quindi in violazione agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 giorni, entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solamente ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da adeguata documentazione. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo a risoluzione del contratto .

ART.16 - COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà indicare prima dell'avvio del servizio, il nominativo del coordinatore responsabile di tutto il servizio a cui il Comune dovrà fare riferimento per tutte le problematiche inerenti lo svolgimento del centro estivo e che ha la responsabilità complessiva del progetto e del buon andamento del servizio

Al Coordinatore responsabile del servizio , quindi , sono attribuiti i seguenti compiti :

- la responsabilità complessiva dell'attuazione dei progetti educativi e di gestione proposti, supervisione su tutti i servizi annessi, compresi gli adempimenti legati alla sicurezza e la gestione eventuale delle emergenze;
- cura di tutte le esigenze connesse ai minori affidati, con particolare attenzione alla prevenzione delle situazioni a rischio, all'adeguatezza delle attività proposte, in relazione alle diverse fasce d'età ed alla presenza di minori in situazione di diversabilità;
- la supervisione e gestione del personale, sostituzioni e interventi formativi;
- il coordinamento delle attività, monitoraggio e verifica del corretto svolgimento in conformità con il progetto educativo;

- la responsabilità relativa alla buona conservazione delle strutture, dei materiali affidati.

Requisiti professionali richiesti: diploma di laurea ed esperienza minimo triennale (debitamente documentata) con funzione di coordinatore centri estivi/centri minori e/o responsabili di gruppi ed un'adeguata formazione in campo educativo documentabile attraverso il titolo di studio specifico o partecipazione a corsi.

ART. 17 - FORMAZIONE

Prima dell'avvio del servizio la Ditta dovrà attivare un corso di formazione rivolto ai coordinatori ed agli educatori. Durante il corso di formazione la Ditta dovrà tenere conto delle presenze, del livello di partecipazione, di disponibilità e di motivazione espresse dagli animatori e conseguentemente opererà la scelta definitiva degli stessi e della composizione dell'equipe.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai momenti di verifica delle equipe dei diversi centri (settimanale per i coordinatori e quindicinale con tutta l'equipe). Il coordinatore responsabile relazionerà all'Amministrazione Comunale su quanti emerso negli incontri.

La Ditta, dovrà presentare, all'avvio dei centri estivi, l'attestazione di partecipazione degli animatori al corso di formazione, la cui frequenza è obbligatoria.

L'onere relativo al corso di formazione sarà a carico della Ditta che dovrà tenerne conto in sede di offerta.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del predetto Decreto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art 36 del Decreto di cui trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza.

La ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o da essa coordinato, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto dell'appalto, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo.

Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 19 – PIANO DI EVAZUAZIONE ED EMERGENZA

Tutte le scuole sedi dei centri estivi sono dotate di un piano di evacuazione ed emergenza che sarà firmato per presa visione dalla Ditta aggiudicataria prima dell'avvio del servizio.

ART. 20 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

A tal fine la ditta dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)

R.C.T.	per sinistro	€ 5.000.000,00
R.C.T.	per persona	€ 2.000.000,00
R.C.T.	per danni a cose o animali	€ 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

R.C.O.	per sinistro	€ 3.000.000,00
R.C.O.	per persona	€ 2.000.000,00

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i bambini frequentanti.

La polizza dovrà prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Biella per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Copia autentica o esibizione dell'originale delle polizze assicurative menzionate dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dalla medesima e, comunque, prima dell'inizio del servizio. La mancata presentazione delle stesse sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione o escussione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.

Le verifiche e i controlli verteranno su:

- realizzazione del progetto presentato in sede di gara;
- andamento delle attività;
- operato degli animatori;
- controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini.

Il gestore si impegna ad agevolare i controlli dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, il gestore dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione di penalità, così come indicato nel presente Capitolato Speciale.

ART. 22 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto

ART. 23 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 24 - PENALITA'

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

- a. reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;
- b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c. mancato rispetto della dotazione di personale: € 1000,00 per ogni infrazione;
- d. impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 1.000,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
- e. mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
- f. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
- g. mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 500,00;

h. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;

In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 500,00 (cinquecento euro) a un massimo di € 2000,00 (duemila euro), a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per le proprie controdeduzioni e giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale .

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronuncia di arbitri o di magistrati.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o con PEC , indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

L'Amministrazione Comunale . avrà inoltre la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- 1) interruzione non motivata di servizio;
- 2) gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- 3) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- 4) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- 5) cessione di parte del servizio in subappalto;

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e smi il Comune risolverà, altresì, dal contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a.

L'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prima dell'avvio del servizio, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, con una delle seguenti modalità:

- deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. Non saranno accettati versamenti direttamente a quest'Amministrazione;
- polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, essere rinnovabile nel caso di rinnovo del servizio, e sarà svincolata dal Comune al termine della stessa.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l'ulteriore periodo di affidamento in caso rinnovo, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell'affidatario e comporta la revoca dell'affidamento.

ART.27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

Gli obblighi di comportamento previsti dal il codice di comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 16/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Biella all'indirizzo: <http://www.comune.biella.it/sito/index.php?codice-disciplinare-1> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente.

ART. 28- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/'93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: QF8U11

Il pagamento sarà suddiviso in due rate annuali:

- -la prima, pari al 40% dell'importo complessivo annuale, sarà liquidata sulla base della fattura d'acconto da presentare entro la metà di luglio;
- -la seconda, per il restante 60%, sarà liquidata alla conclusione dell'attività, dietro presentazione della fattura di saldo, corredata di una esauriente relazione finale.

La relazione finale dovrà fare riferimento agli atti di programmazione e definizione iniziale dei servizi e contenere i documenti di monitoraggio, valutazione e soddisfazione degli utenti. Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC

L'Amministrazione comunale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati e comprovati a carico della ditta stessa, o, come indicato nell'art. 24, il pagamento di penalità.

Per la revisione dei prezzi di aggiudicazione si rinvia a quanto previsto all'art 3 del presente capitolato.

ART. 29 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Biella, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice

fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

ART. 30 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi previsti al comma 2 dell'art. 302 del regolamento attuativo del codice dei contratti, il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.26, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva, il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 31 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione del DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale

I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

ART. 32 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario

ART 33 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Biella sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dell'art.241 comma 1 – bis del DLgs163/2006 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.

Biella, 06/04/2016

IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)